

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 15-6460

**Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. " Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 comma 1 e modalita' attuative per l'applicazione della legge.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

Con l'approvazione della legge regionale 2 agosto 2017, n.12, che detta norme per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (nel seguito: IPAB) e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (nel seguito: Aziende), la Regione Piemonte ha fatto un passo decisivo nella costruzione di un sistema regionale di welfare che si fonda sui diritti delle persone, sull'equità nella risposta assistenziale, sulla ricerca della qualità delle prestazioni, attraverso un processo che dovrà garantire regole condivise e trasformerà il sistema in senso moderno, efficiente e qualificato.

I principi ispiratori sono rivolti a garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi improntati all'efficienza, efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, con modalità sempre più efficienti e meno onerose per i soggetti pubblici.

Dal complesso delle disposizioni normative della L.R. n. 12/2017 si delinea un sistema in cui:

- le Aziende, le Associazioni e Fondazioni di diritto privato derivanti dal processo di trasformazione delle attuali IPAB devono innanzitutto garantire la continuità dei servizi attualmente gestiti, mantenendo ed implementando le proprie capacità gestionali ed organizzative e garantendo efficienza, economicità e qualità delle prestazioni;
- il processo deve attuarsi attraverso la revisione degli Statuti per allinearsi alla nuova veste giuridica che rappresenta una preziosa opportunità per garantire agli statuti stessi maggior efficienza, efficacia e trasparenza ed adeguare quelli particolarmente datati per renderli conformi alle disposizioni di legge ed al mutato contesto sociale ed economico;
- la Regione, nel definire complessivamente il processo di trasformazione previsto, coinvolge i Comuni interessati con azioni di informazione, riconoscendo loro ruoli di ricognizione, di iniziativa e promozione nel riordino e predisponendo gli strumenti per la valorizzazione dei patrimoni immobiliari nei casi di estinzione;
- il processo di riordino coinvolge sia le IPAB riconducibili alla tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari, sia quelle rientranti nelle altre diverse tipologie quali scuole, enti elemosinieri, convitti, centri diurni, etc, operando un regime di completa assimilazione fra l'art. 4 e l'art. 5 della legge regionale stessa.

Per dare piena attuazione alla legge di riordino, l' art.8 comma 1 ha previsto l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di una deliberazione che, previo parere della commissione consiliare competente, rechi definizione delle modalità e dei termini per i procedimenti di riordino delle IPAB e per i procedimenti di fusione, nonché i criteri per l'individuazione dell'ente destinatario del patrimonio delle IPAB inattive che vengono estinte di cui all'art. 7 comma 3.

Ritenuto, pertanto, di approvare, con la presente deliberazione, le modalità e i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB e per i procedimenti di fusione, nonché i criteri per l'individuazione dell'ente destinatario del patrimonio delle IPAB inattive che vengono estinte e per l'applicazione della legge, come risulta dagli Allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, inoltre, di garantire l'allineamento regolamentare tra la presente e gli adottandi provvedimenti in materia di contabilità delle Aziende, nomine e compensi ai Commissari delle IPAB e delle Aziende e ai Direttori delle aziende, linee guida esplicative della legge regionale n. 12 del 2 agosto 2017, nonché schemi e modelli, conferendo decorrenza alle disposizioni della presente deliberazione a far data dal 12 marzo 2018.

Ritenuto necessario integrare, con riferimento ai procedimenti di riordino delle IPAB e ai procedimenti di fusione descritti nell'allegato A, la D.G.R. n. 23-437 del 02/08/2010 concernente l'individuazione, in attuazione della L. 241/1990 e s.m.i., dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e del relativo responsabile, di competenza dell'allora Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia.

Dato atto che:

- con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato, occorre tenere presente che la legge regionale 12/2017 è entrata in vigore in un momento particolarmente delicato per il processo di ammodernamento del welfare nazionale che impatta con la recente emanazione di importanti provvedimenti legislativi nazionali in materia di Terzo Settore. Non è pertanto possibile prescindere dalla necessità di operare i dovuti raccordi con la disciplina di cui alla legge 6 giugno 2016, n.106 "delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", al d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" e con i successivi decreti attuativi che delineeranno nel tempo uno scenario legislativo almeno in parte diverso ed oggi non facilmente circoscrivibile. A tale proposito si fa riferimento al richiamo espressamente effettuato all'articolo 28 comma 2 della legge regionale 12/2017, nonché alle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro con circolare n.34/0012604 del 29 dicembre 2017;
- nell'ambito regionale si sta delineando una importante riforma di innovazione sociale mirata, fra l'altro, a promuovere la coincidenza dell'ambito territoriale dei distretti di coesione sociale con i distretti della salute. Il processo di definizione di tali distretti è in corso con l'apporto di tutti i soggetti coinvolti e richiede ancora una messa a punto finale;
- laddove nella legge regionale 12/2017 si richiama la programmazione, il sistema integrato degli interventi e, soprattutto, i distretti di coesione sociale, si rinvierà ai provvedimenti regionali di istituzione degli stessi che attualmente non sono ancora stati adottati. Nella fase attuale pertanto occorre fare riferimento ai Distretti sanitari in essere sul territorio regionale.

Considerato, inoltre, che negli articoli di legge si rinvia a successivi provvedimenti deliberativi che disciplinino in modo uniforme e coerente i contenuti deliberati e che, in particolare, la Giunta regionale, con successiva deliberazione, adotterà i criteri per l'attuazione delle seguenti competenze:

- definire criteri generali in materia di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona e per la redazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio (art. 18 - contabilità);
- individuare i criteri per l'esercizio da parte della struttura regionale competente delle funzioni di vigilanza sugli organi delle aziende, sulla decadenza dei membri e sulla attività amministrativa delle stesse (art. 26 - vigilanza);
- individuare i criteri per la quantificazione dei compensi spettanti al commissario straordinario in caso di commissariamento delle aziende pubbliche (art. 27 comma 5);
- nominare i Commissari per le ipab e le Aziende inattive e dissestate, per le Ipab inadempienti per inerzia al riordino o per decadenza, violazioni e scioglimento cda delle Aziende. (art. 7 comma 1,

articolo 24, articolo 8 comma 8, articolo 9 comma 1, articolo 25, articolo 15 comma 4 e articolo 27 commi 2, 4 e 5);

- determinare i criteri omogenei e i tetti massimi ai compensi dei Direttori delle Aziende (art.12 comma 2 – Direttori).

Ritenuto pertanto necessario rinviare a successiva deliberazione l'approvazione dei criteri e dei principi generali di cui agli articoli sopra riportati con particolare riferimento alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle IPAB e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende, nonché alle linee guida in materia di vigilanza sulle Aziende.

Ritenuto, infine, di demandare a successivi atti del Dirigente della Struttura competente l'approvazione degli schemi e dei modelli utili all'attuazione del processo di riordino delle IPAB e ogni ulteriore adempimento necessario in conformità alle disposizioni regionali e alla presente deliberazione.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione, a norma dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale n.12 del 2 agosto 2017, è stata sottoposta, nei suoi allegati A e B, al preventivo parere della IV commissione consiliare, la quale in data 29/01/2018 si è espressa con parere favorevole.

Viste:

- la legge 17 luglio 1890, n.6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed in particolare l'articolo 10;

- il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);

- la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));

- la legge regionale 02 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare in attuazione dell'articolo 8 comma 1, le modalità e i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB e per i procedimenti di fusione, nonché i criteri per l'individuazione dell'ente

destinatario del patrimonio delle IPAB inattive che vengono estinte, come risulta dagli Allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, attribuendo decorrenza alle presenti disposizioni a far data dal 12 marzo 2018;

- di integrare, con riferimento ai procedimenti di riordino delle IPAB e ai procedimenti di fusione descritti nell'allegato A), la D.G.R. n. 23-437 del 02/08/2010 concernente l'individuazione, in attuazione della L. 241/1990 e s.m.i., dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'allora Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia;

- di rinviare a successiva deliberazione l'approvazione dei criteri e dei principi generali, con particolare riferimento alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle IPAB e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende, nonché alle linee guida in materia di vigilanza sulle Aziende;

- di demandare a successivi atti del Dirigente della Struttura competente l'approvazione degli schemi e dei modelli utili all'attuazione del processo di riordino delle IPAB, e ogni ulteriore adempimento necessario in conformità alle disposizioni regionali e alla presente deliberazione;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO A

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	MODALITA'	TERMINI- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MOTIVAZIONI
<p>Riordino delle IPAB in Aziende (Art.4 comma 4; art. 8 comma 7)</p>	<p>Presentazione istanza di riordino da parte del legale rappresentante, in bollo, via pec, corredata dei seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deliberazione organo di amministrazione competente,</li> <li>- dichiarazione sostitutiva attestante il valore della produzione ai sensi art. 4 comma 1,</li> <li>- Statuto,</li> <li>- Inventario beni immobili e mobili,</li> <li>- Relazione in merito all'attività svolta,</li> <li>- Ulteriore documentazione eventualmente richiesta per legge.</li> </ul>	<p>Entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza – Dirigente della Struttura Temporanea XST020</p>	<p>Istruttoria nuova, complessità ed eccezionalità del procedimento</p> <p>Elevata contestualità di istruttoria ed elevato numero dei procedimenti</p>
<p>Riordino delle IPAB in Fondazioni /Associazioni (Art.4 commi 2, 3 e 5; art. 8 comma 7)</p>	<p>Presentazione istanza di riordino avente ad oggetto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (Fondazione o Associazione) e conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, presentata dal legale rappresentante, in bollo, via pec, corredata dei seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deliberazione organo di amministrazione competente,</li> <li>- dichiarazione sostitutiva attestante il valore della</li> </ul>	<p>Entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza - Dirigente della Struttura Temporanea XST020</p>	<p>Istruttoria nuova, complessità ed eccezionalità del procedimento</p> <p>Elevata contestualità di istruttoria ed elevato numero dei procedimenti</p>

	<p>produzione ai sensi art. 4 comma 1,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statuto,</li> <li>- Inventario beni immobili e mobili,</li> <li>- Relazione in merito all'attività svolta,</li> <li>- Informativa al Comune, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 4, commi 3 e 5,</li> <li>- Ulteriore documentazione eventualmente richiesta per legge.</li> </ul>		
<p>Fusione tra IPAB (Artt. 6 e 8, comma 7)</p>	<p>Presentazione istanza di fusione per incorporazione da parte dei due o più legali rappresentanti, in bollo, via pec, corredata dei seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deliberazione organi di amministrazione delle IPAB interessate,</li> <li>- Progetto di fusione corredato del piano di sostenibilità economico-finanziaria</li> <li>- Statuto,</li> <li>- Inventario beni immobili e mobili,</li> <li>- Relazione in merito all'attività svolta,</li> <li>- Ulteriore documentazione eventualmente richiesta per legge.</li> </ul>	<p>Entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza – Dirigente della Struttura Temporanea XST020</p>	<p>Istruttoria nuova, complessità ed eccezionalità del procedimento</p> <p>Elevata contestualità di istruttoria ed elevato numero dei procedimenti</p>

## **ALLEGATO B**

### **CRITERI PER INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE DESTINATARIO DEL PATRIMONIO DELLE IPAB INATTIVE A SEGUITO DI ESTINZIONE**

(Art. 7 comma 3)

In assenza di specifiche indicazioni desumibili dalle tavole di fondazione e dalle disposizioni testamentarie del fondatore, al fine dell'individuazione degli enti destinatari del patrimonio si definiscono i seguenti criteri in ordine di priorità:

- Comune ove ha sede l'estinguenda IPAB, se interessato e se accetta entro 180 giorni dalla richiesta della Regione;
- altre Aziende e altri Comuni del Distretto di coesione sociale (leggasi oggi Distretto sanitario) ove ha sede legale l'Ipab. In caso di contestuale manifestazione di interesse da parte di più Comuni e/o Aziende, il competente Settore regionale individuerà il destinatario tenendo in considerazione i contenuti di uno specifico piano di attività (presenza strutture analoghe sul territorio, fabbisogno del territorio, liste di attesa, economie di scala, ecc.) dagli Enti stessi predisposto, che abbia valenza sociale in relazione alle esigenze del territorio e sia coerente con i fini della estinguenda IPAB;
- enti pubblici che operano nel settore socio-assistenziale. In caso di contestuale manifestazione di interesse, il competente Settore regionale individuerà il destinatario tenendo in considerazione i contenuti di uno specifico piano di attività (presenza strutture analoghe sul territorio, fabbisogno del territorio, liste di attesa, economie di scala, ecc.) dagli Enti stessi predisposto, che abbia valenza sociale in relazione alle esigenze del territorio e sia coerente con i fini della estinguenda IPAB;
- enti privati operanti nel settore socio-assistenziale (previa procedura ad evidenza pubblica).

## **ALLEGATO C**

**Modalità attuative per l'applicazione di alcuni articoli della L.R. 02/08/2017, n. 12.**

ARTICOLO 3 comma 1 - ARTICOLO 13 comma 5 e ARTICOLO 11 comma 1 punto c)

I "donatori" si intendono nella più ampia accezione comprensiva altresì dei "fondatori"

Per le istituende Asp, laddove lo statuto dovesse prevedere la presenza di eventuali membri di diritto, gli stessi andranno conteggiati fra i componenti del C.d.A. nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6, comma 5 della L.122/2010 (non più di cinque componenti), includendovi altresì il componente nominato dal Comune ove ha sede legale l'Azienda.

ARTICOLO 4 comma 6 - Servizi in concessione.

Si ricorda che la "concessione di servizi" implica necessariamente che il concessionario assuma il rischio legato alla gestione dei servizi stessi. Il mancato trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione indica che il contratto costituisce un appalto pubblico di servizi e non una concessione.

Nel comma 6 rientrano gli Enti che hanno trasferito in concessione l'attività principale, il cui titolo autorizzatorio sia stato volturato dall'Azienda Sanitaria competente in capo al concessionario stesso.

In fase di istruttoria la struttura regionale competente verificherà se il contratto di concessione sia in corso al momento della presentazione dell'istanza di riordino da parte dell'Ente.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, per "attività principale" si intende l'attività istituzionale economicamente prevalente.

ARTICOLO 6 comma 1 – Fusioni.

La fusione, che è da intendersi per incorporazione, è ammessa fra Ipab aventi sede nello stesso distretto di coesione sociale o in distretti confinanti, purchè abbiano medesimi fini socio-assistenziali o socio-sanitari (leggasi altresì socio-educativi). Nelle



more dell'approvazione della definizione dei Distretti di Coesione Sociale si fa riferimento ai distretti sanitari in essere sul territorio regionale.

#### ARTICOLO 7 comma 4

Gli eventuali "introiti" di cui beneficerà l'Ente Gestore dei servizi sociali territorialmente competente sono rappresentati da ogni cespite che produca un reddito, detratte le spese.

#### ARTICOLO 7 comma 7

Nel caso degli Enti di cui all'art. 5, tenuto conto della tipologia dell'attività svolta, il vincolo è da intendersi socio- assistenziale e/o educativo.

#### ARTICOLO 9 comma 1

La situazione di grave dissesto dell'Ente deve sussistere alla data di presentazione dell'istanza di riordino e si presenta nel caso in cui gli squilibri economici e gestionali, nonché l'elevata entità del disavanzo protratta nel tempo, appaiano tali da non consentire la prosecuzione dell'attività e delle funzioni, né il raggiungimento dei fini statutari. In tali circostanze si procederà alla nomina di un Commissario liquidatore, con oneri a carico dell'Ipab, della procedura liquidatoria ovvero dell'ente destinatario del patrimonio residuo, ove esistente.

Al personale dell'Ente in dissesto si applicano le norme della mobilità collettiva previste dagli articoli 33 e 34 del D. lgs.165/2001 in materia di eccedenza di personale e collocamento in disponibilità (liste di mobilità).

#### ARTICOLO 13 comma 4

I due mandati consecutivi si considerano esauriti anche nel caso in cui non siano stati espletati per l'intera durata.

#### ARTICOLO 16 comma 1

La congiunzione “o” nel contesto è da intendersi dichiarativa e non disgiuntiva.

#### ARTICOLO 22 comma 3

In considerazione del principio di autonomia decisionale dell’Azienda, la disposizione deve essere interpretata come relativa ad una approvazione di natura meramente formale volta a verificare l’avvenuta adozione del regolamento e la presenza nello stesso di tutti i contenuti richiesti dall’articolo 12 .

#### ARTICOLO 24 comma 1

In analogia con quanto stabilito all’art.4 comma 6, la trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato può avvenire anche nell’ipotesi di trasferimento in concessione dell’attività principale, con le precisazioni riportate a commento dell’art.4 comma 6 stesso.

#### ARTICOLO 25

Alle Aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 9 con le precisazioni riportate a commento dell’art.9 stesso.

### CAPO IV – PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

Per le Ipab che, a seguito di riordino, si trasformano o scelgono di trasformarsi in fondazioni o associazioni, ai fini dell’individuazione della loro natura quali enti del privato sociale ovvero enti strumentali controllati o partecipati da Enti pubblici (con particolare riferimento alle nomine pubbliche nei consigli di amministrazione) e della verifica circa l’applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione contabile, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 11 ter dello

stesso D.lgs., tenuto altresì conto di quanto previsto dalla Circolare ministeriale n.34/0012604 del 29 dicembre 2017

#### ARTICOLO 29 comma 2

In analogia con quanto stabilito dall'art. 23 del codice civile per le Associazioni, la struttura regionale competente, nel suo ruolo di autorità governativa di controllo e vigilanza, esercita le funzioni di cui al successivo art. 25 del codice civile nei confronti delle Fondazioni.

Gli statuti adottati in attuazione della procedura di riordino indicano espressamente i beni indisponibili.

#### ARTICOLO 32 comma 2

Per le Ipab che abbiano concluso il processo di riordino nel corso dell'anno 2018, i relativi Organi Amministrativi decadono il 31 dicembre 2018. Per le Ipab che abbiano concluso il processo di riordino tra l'1 gennaio ed il 12 marzo 2019, i relativi Organi Amministrativi decadono il 31 dicembre 2019. Per le Ipab inadempienti al 12 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui all'art.8 comma 8 e i Consigli di Amministrazione decadono alla data di nomina da parte della Regione del Commissario che provvede in via sostitutiva.

Si precisa che la norma transitoria di cui al presente comma si applica:

- ai C. di A. e Collegi Commissariali regolarmente in carica alla data del 19.08.2017
- ai C. di A. e Collegi Commissariali regolarizzati successivamente alla data del 19.08.2017
- .ai Commissari Straordinari, salvo che abbiano portato a termine il proprio mandato prima del 31 dicembre dell'anno di riordino.